

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

7.301

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo.

7.302

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione da uno a sei mesi e della».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione da tre mesi a un anno e della» e sostituire la parola: «3.000» con «1.500».

Conseguentemente al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «pena della reclusione di tre mesi fino a due anni e della» e sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

7.650 (testo corretto)

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 1 capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «c) in caso di reiterazione del reato di cui al secondo comma, secondo periodo, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 1.500 a 10.000 euro».

7.303

VALDITARA, BALBONI, SALTAMARTINI, DI STEFANO, DE ECCHER, SCOTTI, ASCIUTTI

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro».

7.304

Accantonato

VALDITARA, BALBONI, SALTAMARTINI, DI STEFANO, DE ECCHER, SCOTTI, ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero "639", sono inserite le seguenti parole: "primo comma"».

Art. 8.

8.0.300

Accantonato

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi
del personale della Polizia di Stato)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 5,1 milioni per l'anno 2009 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

8.0.301

SALTAMARTINI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative al personale del Nucleo
operativo di sicurezza NOCS)*

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS,

che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Art. 12.

12.0.100 (testo 2)

Anna Maria SERAFINI, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. – (*Diritto del minore alla salute*). – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della

legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.300 (testo 2)

Anna Maria SERAFINI, MARITATI, SBARBATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BAIO, CALGARO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, PORETTI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. - (*Diritto del minore alla salute*) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 , il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 30.

30.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'Articolo 2-*quater* della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.

c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».

30.500 (testo 2)

I RELATORI

Accantonato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2-*septies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile"».

30.501

I RELATORI

Accantonato

Al comma 3, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.650

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2008», con le seguenti: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

30.101

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Accantonato

Al comma 3, sostituire le parole: «30 novembre 2008» con le seguenti: «30 gennaio 2009».

Art. 32.

32.100

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, ARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. - (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti

pubblici) – 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e dell'interno";

2) al comma 5, dopo la lettera *s-bis*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*s-ter*) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera) è inserita la seguente:

"*1-bis*) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera *c*), in quanto compatibili";

d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché";

e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera *s-ter*);

j) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

"e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5

marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antecedenti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

32.500 (già 32.0.500)

D'ALIA

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

a) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "dell'interno";

b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), è inserita la seguente:

"s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini;"

d) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili;"

e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonché";

j) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)";

g) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione

delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.";

h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del de-

bito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

32.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili».

32.800 (testo corretto)

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

"m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente

alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"».

32.0.102

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" inserire le seguenti: "per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché";

b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).";

c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività";

d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di

idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento"».

32.0.501 (già 31.0.100)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" aggiungere le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "dell'interno";

c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis), aggiungere la seguente:

"s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini"».

32.0.100 (testo 2 corretto)

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA

Accantonato

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle san-

zioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendo lo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, si provvede, nel limite massimo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'interno disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 10».

32.0.101

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accantonato

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, auto calunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale";

b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo».

Art. 33.

33.0.102 (testo 2)

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del

comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

33.0.600/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo le parole: «di terrorismo» inserire le seguenti: «anche internazionale».

33.0.600/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo la parola: «concreti» inserire le seguenti: «e specifici».

33.0.600/3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, dopo la parola: «favorisca» inserire le seguenti: «, in ragione di collegamenti con l'imputato o con la persona sottoposta alle indagini, ovvero con l'associazione terroristica o eversiva cui questi appartengano».

33.0.600/4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole: «la commissione dei medesimi reati» con le seguenti: «l'attività delle associazioni per cui si procede».

33.0.600/5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 1, sostituire le parole da: «il Ministro dell'interno» sino alla fine del comma, con le seguenti: «può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.».

33.0.600/6

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, alla parola: «reati» premettere le seguenti: «taluno dei».

33.0.600/7

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'interno» inserire le seguenti: «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ».

33.0.600/8

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 33.0.600, al comma 3, dopo le parole: «in sentenza.» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

33.0.600

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Sospensione cautelativa e scioglimento)

1. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successive modificazioni, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto, cautelativamente, la sospensione di ogni attività associativa secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in quanto applicabili.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di reati di cui al comma 1, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza».

33.0.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

*(Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni
in materia di terrorismo)*

1. A far data dal 1 marzo 2009, al procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato.

2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nel primo comma, sostituire le parole «nell'articolo 51 comma 3-bis» con le seguenti: «negli articoli 51 commi 3-bis e 3-quater».

3. Dal 1° marzo 2009, la Direzione Nazionale Antimafia assume la denominazione di Direzione Nazionale Criminalità Organizzata.

33.0.305 (già em. 33.300)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione,
destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità)*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con funzioni di impulso, ispettive e sostitutive nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di organizzazione della struttura.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

3. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.».

33.0.306 (già em. 33.106)

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

3. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.».

Art. 34.

34.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, AMATI

Sopprimere l'articolo.

34.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, le parole: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis,", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione", e le parole: "associazione criminale, terroristica o eversiva", sono sostituite dalle seguenti: "associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo";

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'Interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa";

d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: "e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2", sono soppresse;

e) al comma 2-*sexies*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia";

f) al comma 2-*sexies*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge".

g) al comma 2-*sexies*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

2. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 41-*ter*. – (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis*). Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

34.200 (già 34.0.500)

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, le parole: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione", e le parole: "associazione criminale, terroristica o eversiva", sono sostituite dalle seguenti: "associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo";

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a tal uno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa";

d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: "e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2" sono soppresse;

e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia.";

j) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.";

g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.";

2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 41-ter. – (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis*). - 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di co-

municare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni."».

34.20 (già 34.0.501)

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'interno e del procuratore nazionale antimafia, ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dal presente comma, il procuratore nazionale antimafia riceve periodicamente segnalazioni dai procuratori distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva.»;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nell'ambito delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi

hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi successivi entro i medesimi limiti temporali, purché non risultino cessate in concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il detenuto o l'internato mantenga contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non può essere valutato ai fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzione.";

c) al comma 2-*quater* sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti all'interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in caso di insufficienza di dette strutture, comunque all'interno di sezioni speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria";

2) alla lettera f) le parole: "cinque persone" sono sostituite dalle seguenti: "tre persone", le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "due ore";

d) al comma 2-*sexies*, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

e) dopo il comma 2-*sexies*, è aggiunto il seguente comma:

"2-*septies*. Quando il detenuto o l'internato stia scontando una pena relativa anche a delitti diversi da quelli di cui all'articolo 4-*bis*, la completa espiazione della parte di pena relativa ai reati indicati nell'articolo 4-*bis* non comporta l'inapplicabilità del presente articolo in relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti previsti dal presente articolo."».

34.102

LUMIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della Giustizia sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a

due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluente in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione».

34.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, DELLA SETA, GRANAIOLO, VITA, MARINARO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, SIRCANA, Maria Pia GARAVAGLIA, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, MONGIELLO, CHIAROMONTE, SBARBATI, GHEDINI, PETERLINI, ZANDA, SERRA, DE SENA, FINOCCHIARO, CAROFIGLIO, DI GIOVAN PAOLO, Ignazio MARINO, MICHELONI, DEL VECCHIO, GIAI, PINOTTI, GUSTAVINO, FLERES, ADRAGNA, PEGORER, ICHINO, PASSONI, MARCUCCI, CHITI, D'UBALDO, BLAZINA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, CASSON, PARDI, COLLI, ESPOSITO, RUTELLI, SANGALLI, FLORONI, DE LUCA, MORRI, ADAMO, BOSONE, DONAGGIO, MARINI, AMATI, ASTORE, BASSOLI, BIANCHI, BAIO, MERCENARO, LIVI BACCI, MAZZUCONI, LEVI-MONTALCINI, NEGRI, RANDAZZO, PEDICA, SOLIANI, VIMERCATI

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

Dopo l'articolo 593 del codice penale é inserito il seguente:

"Art. 593-bis. – (*Tortura*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile"».

Art. 35.

35.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 28. – (*Interdizione dai pubblici uffici*). – L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

- 1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale;
- 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
- 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
- 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
- 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
- 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi."».

35.0.800/1

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600».

35.0.800/2

ADAMO, CASSON, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600-bis».

35.0.800/3

INCOSTANTE, CASSON, ADAMO, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «601».

35.0.800/4

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «602».

35.0.800/5

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600-ter, comma 1».

35.0.800/6

GALPERTI, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «575».

35.0.800/7

CASSON, PEGORER, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «589 comma 2, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e 3».

35.0.800/8

CHIURAZZI, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «609-octiesi» aggiungere le seguenti: «630».

35.0.800/9

MAURO, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

All'emendamento 35.0.800, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È sempre disposta la custodia cautelare, in presenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, quando si proceda nei confronti di persona sottoposta ad indagini o imputata per i reati di cui al comma 1".

4-bis. I condannati per i reati di cui al comma 1 sono esclusi dalla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 48 e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

35.0.800

I RELATORI

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il patrocinio delle vittime dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, è posto, indipendentemente dalle condizioni di reddito, a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. L'onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 36.

36.100

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere l'articolo.

36.300

LIVI BACCI, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

36.102

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

Art. 37.

37.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

37.101

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37.

(Modifica al decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.";

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari";

c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6."».

37.102

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «titolo di soggiorno» fino alla fine del comma con le seguenti: «documento di identità. La copia del suddetto documento, comunque deve essere registrata, conservata e resa disponibile a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza».

37.300

STIFFONI, BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione» introdurre le seguenti: «, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,».

37.105

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare le procedure di controllo e contrasto a fenomeni di riciclaggio connesso all'uso del *money transfer*, le richieste di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi operazione effettuata, nonché le relative risposte, intercorrenti tra i prestatori dei servizi di cui al

presente comma agenti in attività finanziaria e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, sono sempre svolte per via telematica».

37.200

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'autorità di pubblica sicurezza effettua un monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1, inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attività di controllo alla Direzioneale nazionale antimafia».

37.0.100

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Modifica al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, dopo le parole: "o di contrabbando", sono inserite le seguenti: ", nonché di esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al trasferimento di danaro"».

Art. 38.

38.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari";

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».

Art. 39.

39.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

39.300

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: "Per soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.

La predetta copia dovrà essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autorità diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro quindici giorni dal suo rientro nel Paese d'origine.

In caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i termini previsti, l'autorità consolare italiana dovrà informare le competenti autorità di polizia italiane"».

39.301

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLLO, MARITATI, CHIARUZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), f), h), i), l) limitatamente al numero 1), m), n), q), r), s).

39.101

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLLO, MARITATI, CHIARUZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), f), h), i), l) limitatamente al numero 1), m), n), q), r).

39.102

DELLA MONICA, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

39.103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

39.800/1

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

All'emendamento 39.0.800, alla lettera b), come sostituita dall'articolo 1, lettera a), dopo le parole: «per lavoro subordinato a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «ovvero per motivi familiari».

39.800/2

MARITATI, CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

All'emendamento 39.0.800, alla lettera b), capoverso «Art. 14-bis», al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonchè i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo».

39.800 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari".

b) dopo la lettera l), è inserita la seguente:

"l-bis) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

'Art. 14-bis. – (Fondo rimpatri) – 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter. La quota residua del gettito del medesimo contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi

alle attività istruttorie inerenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno'».

Conseguentemente, sopprimere la lettera r).

39.104

DELLA MONICA, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

39.105

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

39.350

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

39.160

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO, MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

39.351

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma, sopprimere la lettera l).

39.106

MARITATI, CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera 1) con la seguente:

«1) Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione".

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-bis.";

2) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio";

b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo

16 bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni";

3) Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine";

4) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(Fondo nazionale rimpatri)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell'Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma 1 sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'articolo 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con

la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma"».

39.107

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera 1).

39.109

CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera 1), capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dando ne comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a nove mesi».

39.111

CAROFIGLIO, MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA; CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, Mauro MARINO

Al comma 1, lettera 1), al secondo periodo del comma 5, ivi richiamato, dopo la parola: «difficoltà», inserire le seguenti: «, nonostante il diligente espletamento, da parte delle autorità competenti, delle operazioni a tal fine necessarie».

39.108

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera l), capoverso, nel comma 5, sostituire il quarto e quinto periodo con i seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità e il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il sessantesimo giorno, il questore può chiedere al giudice il trattenimento per un periodo non superiore di altri due mesi, durante il quale al soggetto trattenuto può essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo in presenza di un regolare contratto di lavoro. Il permesso temporaneo è legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro ed è prorogabile, senza soluzione di continuità, in presenza di nuovo contratto di lavoro o del rinnovo di quello già sottoscritto».

39.112

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA; MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera l), capoverso, nel comma 5, al quarto periodo, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

39.110

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA; MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Marino MAURO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera l), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi», aggiungere, in fine, le seguenti: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa.».

39.113

ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera l), capoverso, all'ultimo periodo del comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «nove».

39.114

ADAMO, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera l), capoverso, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente, che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dell'espulsione, anche per l'impossibilità di accertare l'identità o la nazionalità dello straniero, ovvero per l'impossibilità di acquisire i documenti per il viaggio, la persona interessata è immediatamente liberata».

39.115

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

39.600

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico,

può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

39.116

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

39.601/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 39.601, al capoverso «1-ter», al primo periodo, sostituire le parole: «comma 1, lettere a) e c)», con le seguenti: «comma 1, lettere a), c), g), q)».

39.601

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

«n-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a) e c) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Mi-

nistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria"».

Conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera n-bis) del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

39.302

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Alla lettera o), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«1-quater. Ai fini del ricongiungimenti dei familiari di cui alla lettera a) del comma 1, è ritenuto valido il matrimonio contratto all'estero a condizione che sia conforme ai principi della normativa italiana sull'attestazione della validità del vincolo».

39.801

IL GOVERNO

Al comma 1, alla lettera o), capoverso 1-ter, le parole: «nel territorio nazionale che abbia altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «con altro coniuge nel territorio nazionale».

39.117

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

39.118

DELLA MONICA, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

39.352

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma, sopprimere la lettera r).

39.303

Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere la lettera s).

39.304

Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole: «dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184», sono inserite le seguenti: «, ovvero sottoposti a tutela».

39.305

BRICOLO, RIZZI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

All'articolo 39, dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) all'articolo 35, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corrispondenza di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorità competente"».

39.306

BRICOLO, RIZZI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) all'articolo 35, il comma 5 dell'articolo è soppresso».

ORDINE DEL GIORNO

G39.100

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 733

impegna il Governo:

a predisporre, in sede di attuazione di quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 39 del disegno di legge in esame e dalle altre norme che regolano le procedure di asilo, le necessarie misure affinché i richiedenti asilo che ne abbiano diritto non possano essere destinatari di provvedimento di respingimento o di espulsione prima di essere stati posti in condizione di presentare, secondo la normativa vigente, domanda di protezione internazionale, assicurando tutte le informazioni ed i servizi di interpretariato a tal fine necessari;

ad assicurare e favorire l'accesso nei centri alle associazioni umanitarie e di soccorso sanitario, anche internazionali;

ad assicurare l'apprestamento di idonee risorse, in termini di personale specializzato e di funzionalità delle strutture, al fine di garantire l'adeguata assistenza sanitaria alle persone trattenute nei centri di assistenza ed identificazione.

EMENDAMENTI

39.0.100

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"603-bis. – (*Grave sfruttamento del lavoro*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce tal uno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

"603-ter. – (*Pene accessorie*). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto pre-

stazioni lavorative, e 603-*bis*, importa l'interdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di forniture di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-*bis*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-*bis*, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "sicurezza sul lavoro", sono inserite le seguenti: ", nonché al delitto di cui all'articolo 603-*bis* del medesimo codice" e, al secondo periodo, le parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive mo-

dificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n.75," sono inserite le seguenti: "603-*bis*, terzo comma, del codice penale".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 40.

40.800

IL GOVERNO

Al comma 1 le parole: «gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni».

40.100

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA; LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video sorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione di cui al comma 3.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o, su sua delega, della polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammessa la conservazione dei dati delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, fino a quattordici giorni. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale.

4. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, è effettuato in conformità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al

Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

40.101

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, DE SENA, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 1, è effettuato in conformità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

ORDINE DEL GIORNO

G40.100

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

rilevato che:

l'articolo 40 del disegno di legge in esame autorizza gli enti locali ad avvalersi di sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

la norma prevede il termine e le finalità di conservazione dei dati, delle immagini e delle informazioni raccolti mediante tali sistemi, senza tuttavia disciplinare le modalità di conservazione di tali dati, volte a delineare – conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2004/68/CE in materia di data retention- un equo bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza da un lato e tutela del diritto all'autodeterminazione in ordine al controllo dei propri dati personali;

la disposizione non richiama neppure, ai fini della disciplina della conservazione dei dati acquisiti mediante sistemi di video sorveglianza, le norme dettate in materia dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

impegna il Governo:

a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali, prima della definitiva approvazione del disegno di legge in esame, il parere in ordine alla norma di cui all'articolo 40».

EMENDAMENTI

40.0.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I corpi di polizia municipale possono essere dotati di armi solo in casi eccezionali decisi dal Prefetto.

I sindaci possono assumere provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica incidenti sulla libertà personale solo dopo averne informato il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ed averne ottenuto il parere conforme».

Art. 41.

41.100

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

41.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARCLI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PECLICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

41.102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

41.400

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «impegnandosi reciprocamente» con le seguenti: «con il reciproco impegno».

41.800

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «art. 4-bis – (Accordo di integrazione)», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».

41.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con il regolamento di cui al comma 2, sono altresì definite le modalità di applicazione dell'Accordo di integrazione agli stranieri già in possesso di permesso di soggiorno».

41.0.300

BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, ALBERTO DIVINA, FILIPPI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ORDINE DEL GIORNO

G43.100

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 733-A,

considerate le positive modifiche apportate ai procedimenti di sequestro e confisca dei beni di organizzazioni della criminalità organizzata;

rilevata la necessità di razionalizzare e rendere ancor più efficace la gestione delle liquidità confiscate alle associazioni di stampo mafioso, evitando al contempo l'incertezza sul destino del bene derivante dalla possibilità di revoca della confisca;

impegna il Governo:

a promuovere le opportune iniziative al fine di unificare e coordinare le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati, sulla linea di quanto previsto, all'unanimità, dalla Commissione Antimafia nella XV Legislatura;

a rafforzare le capacità di gestione dei beni confiscati secondo principi di organicità e sistematicità delle procedure, assegnando personale qualificato e risorse adeguate ai soggetti chiamati a programmare e garantire l'inserimento dei beni confiscati in piani di sviluppo socio-economico;

a dotare le autorità e di soggetti incaricati della gestione dei beni confiscati di competenze adeguate in termini di promozione d'impresa e analisi di mercato al fine di garantire per quanto possibile la continuità d'impresa ed i livelli occupazionali delle aziende che giungono a confisca.

EMENDAMENTI

Art. 44.

44.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

44.101

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

44.102

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

44.300

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio. Il richiedente l'iscrizione anagrafica senza fissa dimora è tenuto a fornire al-

l'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli opportuni accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio"».

44.500

I RELATORI

Al comma 1, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

44.800

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «registro» aggiungere la seguente: «nazionale».

Art. 45.

45.100

BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G45.100

MAZZATORTA

Il Senato della Repubblica,

In sede di esame dell'AS 733, recante disposizioni in materia di sicurezza, pubblica;

premesso che:

l'articolo 45 contiene disposizioni volte a prevedere che la stipula del permesso di soggiorno sia subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno;

l'articolo 45, comma 2 stabilisce che, in caso di perdita integrale dei crediti, è disposta l'espulsione dello straniero;

i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero, di tale Accordo di integrazione, sono demandati ad un regolamento del Consiglio dei Ministri;

il regolamento attuativo di cui sopra dovrebbe, in particolare, prevedere che:

a) la stipula dell'Accordo di integrazione e l'assegnazione dei crediti ad esso relativi siano subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;

2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;

3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero possa incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lettera a), attestando:

1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;

c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero subiscano decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:

1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;

2) illeciti amministrativi;

3) illeciti tributari;

d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore alla metà, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongano a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili.

Impegna il Governo:

In sede di adozione del regolamento attuativo dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 45, comma 2, ad adottare come parametri di riferimento i criteri di cui in premessa.

EMENDAMENTI

Art. 46.

46.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

46.101

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

46.102

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

46.103

CASSON, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «tra cittadini» inserire le seguenti: «non armati» e sopprimere le parole da: «e cooperare» sino a: «del territorio».

46.500

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 47.

47.101

DELLA MONICA, Anna Maria SERAFINI, BIANCO, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Art. 48.

48.100

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un 'centro di guida sicura', riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso"».

48.301

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: "polizia o antincendio" sono inserite le seguenti: "o al soccorso subacqueo"».

48.302

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: "di plasma" sono inserite le seguenti: ", prove di laboratorio"».

48.800

IL GOVERNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186, comma 2, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata";

b) all'articolo 187, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2.*quies* del medesimo articolo 186».

48.303

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, DIVINA

Al comma 2, alla lettera b), premettere la seguente:

«0-b) al comma 2, lettera c) dopo le parole: "sospensione condizionale della pena," inserire le seguenti: "in caso di recidiva"».

48.304

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, DIVINA

Al comma 2, alla lettera b), premettere la seguente:

«0-b) al comma 2-bis, dopo le parole: "del medesimo comma 2," inserire le seguenti: "in caso di recidiva"».

48.801

IL GOVERNO

Al comma 3, capoverso, il comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente, sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

48.305

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 4, lettera a) premettera la seguente:

«0a) al comma 2, lettera a) le parole: "Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b) e c)"».

48.306

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente:

«b) al comma 4, la parola: "diecimila" è sostituita dalla seguente: "cinquantamila";

c) al comma 4-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento

dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e alla sicurezza urbana"».

48.0.600 (testo 3)/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 48.0.600 (testo 3), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

48.0.600 (testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche all'articolo 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera a),";

2) sostituire la lettera a), con la seguente:

1) dopo le parole: "non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera a),";

2) sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni".

All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per la durata massima di due anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La durata massima delle misure di cui al comma precedente è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)».

48.0.601/1 (testo 2)/1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 48.0.601 (testo 2), al comma 6, sopprimere la parola: «non».

48.0.601 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:

"Art. 120. – (*Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116*). –1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di moto veicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 309 del 1990.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2, non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno 3 anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida".

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

48.0.300

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico)

1. Entro 12 mesi dall'approvazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

48.0.108

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo, è vietata, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitori;

1-ter. Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo".

b) al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: "Qualora nei locali di cui al comma 1-*bis* si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-*bis*, i titolari devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano"».

48.0.105

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

48.0.400/1 (già 51.0.400/1)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere il capoverso «2-septies».

48.0.400/2 (già 51.0.400/2)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera d), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «trimestrali del Ministero dell'interno», aggiungere, in fine, le seguenti: «, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

48.0.400/3 (già 51.0.400/3)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 51.0.400, al comma 2, lettera d), capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti», aggiungere, in fine, le seguenti: «, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

48.0.400 (già 51.0.400)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo contro l'incidentalità notturna)

1. All'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti".

c) il comma 4 è abrogato;

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186:

1) dopo il comma 2-*quinqies* sono inseriti i seguenti:

"2-*sexies*. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-*septies*. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-*sexies* non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quan-

tà della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma *2-sexies* è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo *6-bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e successive modificazioni";

2) al comma 5, le parole: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144" sono soppresse;

b) all'articolo 187:

1) dopo il comma *1-ter* è inserito il seguente: "*1-quater*. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi *2-septies* e *2-octies*";

2) al comma 5, le parole: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144" sono soppresse.

c) all'articolo 195, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"*2-bis*. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo *6-bis* del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e successive modificazioni";

d) all'articolo 208, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma "*2-bis*. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma *2-bis*, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo *6-bis* del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento

della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186 comma 2-*octies*, 187 comma 1-*quater* destinata al fondo".».

48.0.107

GIULIANO, CORONELLA, SARRO, VETRELLA, COMPAGNA, SIBILIA, ESPOSITO, IZZO, CALABRÒ

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compresa la corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.

3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui ai commi 1, 2 e 3;

5. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

6. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 49.

49.650

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 49. - (*Modifiche al codice penale in materia di circostanze attenuanti*) – 1. All'articolo 600-*sexies*, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4.bis. Nei casi previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti"».

49.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13, comma 5, del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie" sono, in fine, aggiunte le seguenti: ", ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare".

1-ter. Nell'articolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:
«nonché modifiche della disciplina in tema di repressione della tratta di persone».

49.0.500 (già 37.0.101)

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251».

49.0.550 (già 48.0.104)

D'ALIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare."».

49.0.551 (già 48.0.103)

D'ALIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova deci-

sivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti"».

Art. 50.

50.0.100/1

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 50.0.100, al capoverso «Art. 50-bis» al comma 1, dopo le parole: «associazioni eversive e terroristiche,» aggiungere le parole: «anche internazionali,».

50.0.100/2

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

All'emendamento 50.0.100, al capoverso «Art. 50-bis» al comma 3, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

50.0.100

D'ALIA

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminali o di attività illecite compiute a mezzo internet)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il Ministro dell'interno, quando accerta che alcuno, in via telematica sulla rete *internet*, compie attività di apologia o di incitamento di associazioni criminali in generale, di associazioni mafiose, di associazioni eversive e terroristiche, ovvero ancora attività di apologia o di incitamento della violenza in genere e della violenza sessuale, della discriminazione o dell'odio etnico, nazionale, razziale o religioso, dispone con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, or-

dinando ai fornitori di servizi di connettività alla rete *internet* di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è compiuto, su segnalazione di soggetti privati o pubblici ovvero d'ufficio, per mezzo della polizia postale e delle comunicazioni.

3. Quando è accertata l'identità dell'autore dell'attività di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, previa diffida ad adempiere all'interruzione dell'attività entro 10 giorni, in caso di inadempimento, dispone, con proprio decreto l'interruzione ed applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete *internet*, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell'interno con proprio provvedimento.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche di cui al comma 1».

Art. 52.

52.100

DE SENA, INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 143», sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di venti-

quattro mesi in casi eccezionali, dando ne comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella tornata elettorale successiva alla data di scadenza del periodo di commissariamento dell'ente. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.».

52.0.101 (testo corretto, già 52.101)

INCOSTANTE, DE SENA, CASSON, BIANCO, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO, MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 52-bis.

(Modifiche agli articoli 144, 145 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

"Art. 144. – (*Commissari straordinari. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio*). – 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta da tre membri scelti ai sensi del comma 2, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.

2. Il Ministro dell'interno sceglie i commissari tra i funzionari dello Stato in servizio e, subordinatamente, in quiescenza, avendo particolare cura:

a) delle specifiche e comprovate attitudini, delle capacità e delle esperienze professionali in materia gestionale ed amministrativa;

b) dell'inesistenza delle qualità di indagati, di imputati o di condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei delitti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58, o per i quali sia pendente procedimento di applicazione di misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero che co-

munque versino in una delle ipotesi previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dello stesso articolo 58;

c) dell'inesistenza di cause ostative alla candidabilità, alla eleggibilità o al mantenimento di cariche pubbliche;

d) dell'inesistenza di procedimenti da parte della Corte dei conti.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché la modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato di cui al comma 3";

b) l'articolo 145 è sostituito dal seguente:

"Art. 145. – (*Gestione straordinaria*). – 1. Quando la relazione prefettizia di cui all'articolo 143, comma 3, riscontri la sussistenza di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare connesse all'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché al rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la Commissione straordinaria riesamina tali procedimenti, provvedendo alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le situazioni di infiltrazione o di condizionamento, ivi inclusi l'annullamento d'ufficio o la revoca di provvedimenti adottati ed il recesso da contratti conclusi. La Commissione straordinaria acquisisce informazioni sul conto dei soggetti che risultino affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e di prestazioni professionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione straordinaria, per far fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento approva una relazione programmatica con un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla Commissione straordinaria. Nel piano è assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari ad eliminare le anomalie segnalate nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 143, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. Contestualmente, la Commissione straordinaria assume i provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione

d'accesso, al fine anche di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, per l'adozione di eventuali procedimenti di rigore e, nelle more dell'adozione degli stessi, di provvedimenti urgenti di sospensione. La deliberazione della Commissione straordinaria, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentita la conferenza provinciale permanente, entro sessanta giorni dalla ricezione della citata deliberazione trasmette gli atti, con eventuali osservazioni, al comitato di cui al comma 3 dell'articolo 144 per l'individuazione delle pertinenti forme di finanziamento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la Commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di forniture di beni e servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento, elevato all'80 per cento nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, del compenso spettante a ciascuno dei componenti la Commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 1° per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575. Alla scadenza del periodo di assegnazione la Commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costi-

tuisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la Commissione straordinaria, di cui al comma 3 dell'articolo 144, ispirandosi a principi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, ed allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

5. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte della commissione straordinaria. A tal fine, può convocare i commissari e richiedere relazioni sull'attività svolta. Qualora accerti gravi irregolarità, il prefetto propone al Ministro dell'interno la sostituzione della Commissione o di singoli commissari";

c) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

"Art. 146. — (*Campo di applicazione. Relazione al Parlamento*). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

2. Qualora i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 143, comma 1, siano riferibili a società a partecipazione pubblica locale:

a) nel caso in cui non sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, il Ministro dell'interno, sentito il sindaco ovvero il presidente della provincia, può procedere allo scioglimento dell'organo di amministrazione e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata e alla nomina di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di amministrazione e di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di sorveglianza o di controllo. I commissari restano in carica per un anno;

b) nel caso in cui sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 provvede alla revoca ed alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata.

3. Il decreto di scioglimento autorizza il commissario di cui alla lettera a) del comma 2 e la Commissione straordinaria di cui alla lettera b), ove lo ritenga opportuno: a) a disporre il recesso dell'ente pubblico socio dalla società anche fuori dai casi previsti dal codice civile;

b) a disporre la decadenza dagli atti di affidamento dei servizi ed il recesso non indennizzato dai contratti stipulati;

c) a disporre lo scioglimento della società e dei patti parasociali in deroga a quanto previsto dal codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano agli enti di cui al comma 1 in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

5. Con riguardo alle Aziende sanitarie locali, laddove all'esito dell'accesso consegua la necessità dello scioglimento, i vertici dell'ente sono sostituiti con il decreto di scioglimento stesso. I nuovi dirigenti sono nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 144. Il decreto di scioglimento prevede anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianca all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto. La Commissione di garanzia, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approva un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma e dà avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso. Il programma è sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione. La Commissione di garanzia riferisce alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza trimestrale.

6. Con riferimento alle Aziende sanitarie locali, laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessari l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, su proposta del prefetto, è adottato, con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato. Una Commissione di garanzia, individuata dal medesimo decreto interministeriale e composta secondo i criteri di cui al comma 5, accompagna l'attività della dirigenza dell'Azienda con i medesimi limiti temporali e modalità operative di cui al comma 5.

7. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento del fenomeno delle infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o simile nelle amministrazioni pubbliche e sui risultati conseguiti dalle gestioni commissariali».

Art. 53.

53.800

IL GOVERNO

Al comma 1, le parole: «e della Polizia penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

53.801

IL GOVERNO

Al comma 2, le parole: «, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

Art. 54.

54.650

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 54. - (Modifica all'articolo 585 del codice penale) – 1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persone travisata o da più persone riunite"».

54.100

DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, INCOSTANTE, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «del codice penale», inserire le seguenti: «dopo il numero: "583", è inserito il seguente: , "583-bis" e».

54.0.300

ALLEGRI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di pene pecuniarie)

1. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale già aumentate per effetto della legge n. 689/1981 e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per sei.

2. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge n. 689/81 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per tre.

3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive, sono moltiplicate per due.

4. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive sono moltiplicate per 1,50.

5. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari e che non abbiano subito già aumenti ai sensi di leggi speciali successive, sono moltiplicate per 1,30.

6. Le sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali sono aumentate secondo i coefficienti di moltiplicazione precedenti in base all'anno di entrata in vigore della legge che le introdusse o che ne abbia aggiornato gli importi.

7. Al Comma 2, dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole: "a lire quattromila e a lire diecimila" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 12,39 e a euro 30,99".

8. All'articolo 24, primo comma del codice penale, le parole: "né superiore a euro 5.164" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore a euro 30.984", nonché al secondo comma le parole "a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 12.390".

9. All'articolo 26, primo comma del codice penale, le parole; "né superiore a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore a euro 6.192".

10. All'articolo 135, primo comma del codice penale, le parole: "calcolando euro 38 o frazione di euro 38" sono sostituite dalle seguenti: "calcolando euro 228 o frazione di euro 228"».

54.0.301

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. È vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di indumenti o di qualunque altro mezzo atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona o utilizzati in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona e i suoi caratteri esteriori, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 85 del T.V.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2 Gli indumenti imposti da motivi religiosi sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono nel loro insieme ad identificare chi li indossa, purché portati in modo tale da rendere i tratti del viso ben riconoscibili ai fini dell'identificazione della persona.

3. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 3000».

54.0.302

MARAVENTANO, BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni compensative per il Centro di primo soccorso ed assistenza)

1. A titolo di compensazione dell'elevato impatto sociale e dei conseguenti disagi economici, anche in relazione all'andamento dell'attività turistica, connessi all'apertura ed al funzionamento del Centro di Primo Soccorso ed Assistenza di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2006, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009, da destinarsi alla concessione di un contributo a favore del Comune ospitante.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1».

54.0.303

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Gli enti territoriali, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono prevedere, per gli immigrati regolari, nei bandi per la formazione delle graduatorie il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione territorialmente competente».

Art. 55.

55.500 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

«1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 39, valutati in euro 52.000.000 per l'anno 2009, in euro 98.357.680 per l'anno 2010, in euro 53.474.880 per l'anno 2011 e in euro 77.031.400 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l'anno 2009, euro 92.000.000 per l'anno 2010 ed euro 11.160.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.976.000 euro per l'anno 2010 ed 56.886.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 28.897.325 per l'anno 2009, euro 32.712.780 per l'anno 2010, euro 30.319.980 per l'anno 2011 e euro 53.876.500 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione di prov-

vedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sostituire la tabella n. 1 con la seguente:

TABELLA 1
(art. 55, comma 1, lettera a)

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	7.742.000	3.403.000	3.403.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	35.401.000	30.028.000	23.374.000
Ministero della giustizia	911.000	—	805.000
Ministero degli affari esteri	3.300.000	26.455.000	24.455.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	499.000	2.417.000	2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	22.000	521.000	514.000
Ministero per i beni e le attività culturali	526.000	1.971.000	1.947.000
TOTALE . . .	48.401.000	64.795.000	56.886.000

